



COMUNE DI CAMPEGINE

Provincia di Reggio Emilia

**Regolamento per la concessione di patrocini,
contributi e vantaggi economici
a soggetti pubblici e privati**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 27/11/2014

TITOLO I – NORME GENERALI

Art 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90 e ss.mm., i criteri e le modalità per la concessione di patrocini, contributi e vantaggi economici in favore di gruppi, comitati, associazioni, fondazioni o enti senza fine di lucro che svolgono le proprie attività in settori ritenuti meritevoli di sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale in correlazione ai bisogni e alle esigenze della comunità locale, con particolare riferimento, ma non in via esaustiva, ai seguenti ambiti di intervento:
 - Socio assistenziale e socio educativo
 - Cultura, arte e tutela dei beni storici
 - Sport
 - Sicurezza, protezione civile
 - Ambiente
 - Valorizzazione del tessuto economico
 - Turismo
 - Tempo libero: giovani e anziani
2. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - forme di contribuzione che per legge, altre fonti regolamentari o di pianificazione generale sono specificatamente normate da appositi atti, contratti, accordi o convenzioni;
 - contributi e sovvenzioni in favore di persone fisiche in condizioni di bisogno socio assistenziale per le quali si demanda al settore preposto;
 - attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire la veste di co-promotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

Art. 2 – Principi

1. La concessione di contributi, vantaggi economici e patrocini a soggetti pubblici e privati oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento. Devono, altresì, essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:
 - a) **Contributi ordinari**: somme di denaro erogate a sostegno dell'attività ordinaria, esercitata regolarmente dal soggetto richiedente nel territorio del Comune di Campegine, sulla base di una programmazione a norma di statuto o altro atto costitutivo dell'Ente richiedente;
 - b) **Contributi straordinari**: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo;
 - c) **Patrocinio**: riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica adesione del Comune;
 - d) **Altri vantaggi economici**: prestazioni gratuite di servizi, fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale; possibilità di utilizzare il personale dipendente alle condizioni di cui al successivo articolo 13;
 - e) **Settore competente**: l'articolazione organizzativa del Comune, competente alla gestione dei procedimenti e dei processi relativi a un determinato ambito di intervento e alla quale il PEG ha assegnato i relativi capitoli di spesa.

Art. 4 Criteri generali di erogazione

1. Fatto salvo quanto indicato nel precedente articolo 1, l'Amministrazione Comunale in sede di erogazione dei contributi, è chiamata a valutare con attenzione, ai fini dell'erogazione e della quantificazione dei medesimi, il grado di rispondenza delle attività, per le quali il contributo è richiesto, agli effettivi bisogni e interessi della Comunità, in correlazione con le effettive disponibilità di bilancio, nonché ai valori a cui si ispira lo Statuto comunale.
2. Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità o azione risarcitoria in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato benefici. Parimenti, le responsabilità derivanti dal rispetto di quanto prescritto dalle norme vigenti, in particolare, in materia di sicurezza e pubblica incolumità, sono a carico del soggetto beneficiario.

Art. 5 Soggetti beneficiari

1. I patrocini, i contributi e i vantaggi economici possono essere concessi a:
 - a.) Soggetti, pubblici o privati, che rispondano a tutti i seguenti requisiti:**
 - che siano legalmente costituiti almeno da un anno;
 - che perseguano istituzionalmente, come risulta dallo Statuto o dall'Atto costitutivo, scopi di interesse collettivo e senza fini di lucro;
 - che svolgano attività o promuovano iniziative, rivolte in particolare a giovani e anziani, aventi rilevanza specifica nel contesto del Comune e che siano compatibili con i fini istituzionali perseguiti dal Comune di Campegine e con gli eventuali programmi definiti a livello regionale e provinciale.
 - b.) Associazioni iscritte al Registro Comunale delle Associazioni di Promozione Sociale del Comune di Campegine.**
2. Non possono beneficiare di contributi e del patrocinio i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.

TITOLO II CONTRIBUTI

Art. 6 Contributi ordinari

1. La Giunta Comunale stabilisce la somma da destinare alla concessione di contributi ordinari, che non può essere inferiore al 90% della somma complessiva da destinare alla concessione di contributi.
2. La Giunta Comunale, stabilito quanto indicato al punto 1, definisce l'erogazione dei contributi spettanti a ciascun settore competente.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno, i settori comunali competenti nei vari settori di intervento adottano e pubblicano un bando per la concessione di contributi ordinari relativi all'anno solare successivo. Nel bando devono essere indicati:
 - l'ammontare della somma a disposizione per i contributi ordinari per l'ambito di intervento di riferimento;
 - i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
 - la tipologia di contributo: erogazione di denaro o anche di altri benefici, ai sensi dell'articolo 14;
 - i criteri che verranno seguiti per la concessione dei contributi;
 - le modalità di erogazione del contributo.
4. Il bando deve essere adeguatamente pubblicizzato e diffuso attraverso il sito internet, la stampa locale e l'affissione presso le strutture decentrate dell'Amministrazione Comunale (Biblioteca, Servizi Sociali, etc...)
5. I contributi ordinari vengono concessi dal Responsabile del settore competente, con propria determinazione, sulla base dei criteri previsti dal successivo articolo 7. Il provvedimento deve essere adottato entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, l'erogazione del contributo con relativa quantificazione o il diniego dello stesso
6. Il Responsabile del settore competente, con il provvedimento di cui al comma 5, può concedere un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione. L'ammontare del contributo concesso non può superare, in ogni caso, la differenza tra uscite ed entrate del programma di attività ammesso a contributo.
7. Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate spese le voci di spesa relative a prestazioni del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario. Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'attività con l'esclusione dei soggetti di cui sopra.

Articolo 7 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari

1. Nella concessione e quantificazione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, il Responsabile di settore competente adotta i seguenti criteri:
 - quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
 - livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
 - grado di rilevanza territoriale, sociale, culturale dell'attività;
 - capacità di intuire i bisogni del territorio e della popolazione;
 - originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
 - livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
 - quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per l'attività programmata, e relative modalità di svolgimento;
 - quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per l'esecuzione dell'attività programmata;
 - gratuità o meno delle attività programmate;
 - accessibilità alle persone diversamente abili.
2. Il Responsabile del Settore competente può prevedere, in aggiunta a quelli previsti, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.

Articolo 8 – Erogazione dei contributi ordinari

1. I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile del settore competente entro 90 giorni dallo svolgimento dell'attività o dallo svolgimento delle singole iniziative che compongono l'attività complessiva ammessa a contributo.
2. A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 60 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa ed a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare alla struttura competente:
 - a) una relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
 - b) rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
 - c) autocertificazione dichiarante le spese sostenute.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta, di norma, la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari per l'anno successivo.
4. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Responsabile del settore competente, con proprio provvedimento, riduce il contributo concesso.
5. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. E' fatta, comunque, salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso. Al contributo si applica la ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 9 – Contributi straordinari

1. I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione. La somma da destinare a contributi straordinari non può essere superiore al 10% della somma complessiva da destinare alla concessione di contributi.
2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda al responsabile comunale competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo straordinario, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
3. La richiesta deve contenere:
 - l'indicazione di data, luogo, orario e durata di svolgimento, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
 - una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine del paese;
 - il tipo di beneficio richiesto, anche qualora si tratti di vantaggi economici (contributi indiretti), ai sensi dell'articolo 13.
4. Alla richiesta devono essere allegati il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.
5. Il responsabile di settore competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, il responsabile di settore competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.

6. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.

Articolo 10 - Criteri per la concessione di contributi straordinari

1. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo straordinario entro 15 giorni dal ricevimento della domanda o entro il diverso termine derivante dalla sospensione praticata ai sensi del comma 5, tenuto conto dei seguenti criteri:
 - grado di rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
 - capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, del paese;
 - originalità e novità dell'iniziativa proposta;
 - sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;
 - gratuità o meno dell'iniziativa.
2. Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.
3. Non è consentito concedere contributi straordinari per attività o iniziative rientranti nell'attività ordinaria del richiedente.
4. Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate spese le voci di spesa relative a prestazioni personali del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario. Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'iniziativa con l'esclusione dei soggetti di cui sopra.

Articolo 11 – Erogazione dei contributi straordinari

1. Per l'erogazione dei contributi straordinari, i soggetti beneficiari, entro 60 giorni dalla data di svolgimento dell'evento o della manifestazione ammessa a contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare alla struttura competente:
 - a. una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'evento o della manifestazione per cui è stato concesso il contributo;
 - b. la rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
 - c. autocertificazione dichiarante le spese sostenute.
2. I contributi straordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile della struttura competente entro i 30 giorni successivi.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi straordinari per l'anno successivo.
4. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. E' fatta, comunque, salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso. Al contributo si applica la ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 12 – Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: *"con il contributo del Comune di Campegine"*.

Art. 13 - Decadenza, Revoca del Beneficio, Ricorsi

1. Oltre ai casi previsti agli artt. 9 e 10 comma 3 ed in caso di inadempimento di quanto previsto al precedente articolo 11, i beneficiari di contributi ordinati o straordinari decadono dal contributo concesso, con conseguente obbligo di restituzione:
 - nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo ordinario o straordinario non sia stata svolta. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;
 - nel caso in cui, in esito a controlli e verifiche amministrative, risultino aver presentato dichiarazioni false, salve le altre sanzioni previste dalla legge o non siano in grado di dimostrare l'entità delle spese effettivamente sostenute;
 - nel caso di modifica sostanziale del programma delle attività, iniziative e eventi per cui sia stato concesso un contributo ordinario o straordinario;
 - nel caso in cui, per cause sopravvenute, i beneficiari perdano i requisiti previsti dal presente regolamento comunale;

TITOLO III – VANTAGGI ECONOMICI

Articolo 14 –Altri benefici economici (contributi indiretti)

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli altri benefici economici sono considerati tutti i vantaggi economici, ordinari o straordinari, dell'importo corrispondente al valore economico del beneficio concesso.
2. Il valore economico del beneficio è computato nell'ambito della somma che la Giunta Comunale destina a contributi mediante l'approvazione del Piano esecutivo di gestione.
3. Ai fini della determinazione del valore economico del beneficio, in caso di fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale, si tiene conto dei prezzi ordinariamente praticati. Nel caso di utilizzo di personale dipendente, il valore economico del beneficio è pari al costo orario del personale utilizzato. Il personale del Comune è utilizzabile soltanto ove non comprometta il normale svolgimento dei compiti istituzionali e comunque nei limiti e nel rispetto delle normative in materia di personale.
4. Alla concessione di altri benefici economici si applicano le disposizioni previste per i contributi, a seconda che il beneficio sia richiesto per lo svolgimento dell'attività ordinaria o per il sostegno a particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente organizzati dal richiedente. Sono, in ogni caso, fatte salve le disposizioni eventualmente contenute nei regolamenti di settore.
5. L'utilizzo dei benefici economici di cui alla presente disposizione, nel caso in cui non sia già disciplinato dai regolamenti comunali di settore, è disciplinato da apposita convenzione/accordo.
6. Il beneficiario è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, deperimento o distruzione del bene.
7. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste. Nel caso in cui il beneficiario non si sia attenuto alle modalità previste o concordate, fatte salve le eventuali norme regolamentari vigenti, questi è obbligato a corrispondere all'Amministrazione Comunale il valore economico del beneficio, fatto, comunque, salvo il riconoscimento di eventuali ulteriori danni.
8. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile.
9. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.
10. Alla concessione temporanea di beni appartenenti al patrimonio del Comune si applicano le disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale per la gestione del patrimonio.

TITOLO IV – PATROCINI

Art. 15 - Oggetto

1. Il patrocinio rappresenta la manifestazione di apprezzamento e adesione morale dell'Amministrazione Comunale ad una iniziativa ritenuta meritevole per le sue finalità di natura sociale, culturale, scientifica, sportiva ed economica. Il patrocinio è rilasciato ad una singola e specifica iniziativa, anche di carattere continuativo e non può ritenersi esteso ad altre collaterali né a periodi successivi a quelli di svolgimento dell'iniziativa per cui è stato concesso.

Art. 16 – Modalità di concessione

Il patrocinio è concesso dal Sindaco, sentita la Giunta comunale.

Le istanze di Patrocinio dovranno pervenire al Sindaco o agli Assessorati di competenza almeno 15 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa ed essere corredate da ampie motivazioni e opportuna documentazione. L'istanza di patrocinio deve indicare il tipo di iniziativa e le sue finalità, il programma, tempi, luoghi e modalità di svolgimento.

Il responsabile di Settore competente effettuerà una preventiva istruttoria con la quale verificherà:

- a) che il soggetto promotore sia noto per la correttezza e la validità delle proprie iniziative;
- b) che l'iniziativa si svolga, tutta o in parte, nel territorio del Comune di Campegine e che abbia rilevanza dal punto di vista sociale, culturale, sportivo od economico;
- c) che essa si realizzi con un concreto coinvolgimento di presenze e/o di partecipazione a livello comunale, e comunque rivesta rilevante interesse pubblico anche rispetto alle competenze e attività del Comune.

L'Amministrazione comunale può concedere il patrocinio, in deroga ai suindicati criteri, per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune di Campegine, qualora ricorrano condizioni eccezionali. In tal caso il provvedimento di concessione del patrocinio dovrà contenere una motivazione specifica.

1. Il patrocinio non comporta l'automatica concessione di contributo economico o altri benefici che devono essere sempre espressamente richiesti nei termini previsti dal presente regolamento.

Art. 17 – Modalità di utilizzo

Dell'avvenuta concessione, di cui viene data comunicazione dal responsabile del settore competente, gli organizzatori dovranno dare notizia con l'apposizione dello stemma del Comune e la scritta "con il Patrocinio del Comune di Campegine", in tutte le forme di diffusione del programma dell'iniziativa (comunicati, manifesti, opuscoli, ecc.). La corretta ed adeguata menzione del Patrocinio costituirà elemento di valutazione nel caso di successive istanze da parte dello stesso soggetto organizzatore.

Nel caso in cui il richiedente apporti modifiche o variazioni al programma dell'iniziativa, deve darne tempestiva comunicazione all'ente che si riserva di riesaminare la domanda.

Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso, previa ulteriori verifiche, risultasse non più rispondente ai criteri dettati con il presente atto dal Comune di Campegine.

Il Comune può in ogni caso revocare il patrocinio ad un'iniziativa, quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine del Comune stesso.

Art. 18 - Stemma

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio, al fine di dare la massima evidenza al sostegno del Comune. Il ruolo del Comune è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.
2. Il Comune si riserva il diritto di verificare il materiale pubblicitario qualora vi siano inserzioni ritenute offensive del pudore, della morale pubblica o di interessi dell'Ente stesso, di revocare il provvedimento concessionario.
3. E' vietata la riproduzione e l'uso dello Stemma comunale per fini commerciali e politici.

TITOLO V – NORME FINALI

Art. 19 Abrogazione

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati tutti gli atti che disciplinano la materia in contrasto con quanto in esso disposto.

Art. 20 Entrata in vigore

1. Le norme del presente regolamento acquistano efficacia il 01/01/2015.